



FONDAZIONE
MEZZOGIORNO
TIRRENICO

STATUTO

Napoli, 22 maggio 2015



STATUTO

DELLA FONDAZIONE “MEZZOGIORNO TIRRENICO”

Art.1

Costituzione

1.1 È costituita una Fondazione con la denominazione “MEZZOGIORNO TIRRENICO”, da riconoscersi ai sensi di legge.

Art. 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Napoli

Art. 3

Scopo

3.1 La Fondazione ha per scopo la promozione dello sviluppo economico e del benessere sociale nel Mezzogiorno Tirrenico, attraverso il sostegno e la promozione di attività culturali e di carattere scientifico nel campo delle politiche di sviluppo ed in quello della progettazione e promozione di infrastrutture, sistemi industriali, sistemi turistici e sistemi di riqualificazione territoriale anche urbana (di seguito, congiuntamente, le “Opere”) ivi comprese l’individuazione degli strumenti di politica industriale più efficaci e l’attuazione di iniziative volte allo sviluppo e al miglioramento delle Opere, alla elaborazione di studi progettuali e alla promozione di nuove Opere. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di individuare concrete opportunità per l’efficace e il tempestivo utilizzo delle risorse stanziare per il Mezzogiorno, ivi comprese quelle relative alla programmazione dei fondi europei.

La Fondazione assicura ai Soci assistenza, consulenza, e supporto per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati.



3.2 Ai fini di cui al comma precedente, la Fondazione, nei limiti e in conformità alle norme di legge applicabili, può promuovere lo svolgimento di convegni, conferenze, programmi di studio e ricerca, intraprendere e promuovere l'attuazione di iniziative di carattere scientifico nel campo della progettazione e promozione della realizzazione delle Opere, assumere direttamente la gestione di iniziative nel campo della elaborazione di studi progettuali e/o della promozione della realizzazione delle Opere, intraprendere qualsiasi altra attività necessaria o utile ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali.

3.3 La Fondazione privilegia, nel perseguimento del proprio scopo e nello svolgimento della propria attività, le Opere e le iniziative tutte che abbiano un ampio rilievo sociale o che comportino, anche in prospettiva, un'efficace innovazione tecnologica. Per tale motivo ed al fine di diffondere capillarmente sul territorio regionale gli scopi della Fondazione, potranno essere istituite, senza costi aggiuntivi, nelle cinque province campane, delle "antenne". Per "antenne" s'intendono posti d'attenzione, ove, ad esempio, poter svolgere riunioni degli organi collegiali, nonché istituire sportelli di coordinamento delle attività della Fondazione.

Art.4

Patrimonio

4.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di atto costitutivo, del quale il presente statuto costituisce parte integrante e sostanziale, beni apportati dall'associazione "UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO", dall'associazione "UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO", dall'associazione "UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI", dall'associazione "UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CASERTA" dall'"ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO", dall'"UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CAMPANIA – in sigla UNIONCAMERE CAMPANIA", dalla società "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", dalla società "BANCA PER LA FINANZA DELLE OPERE PUBBLICHE E ALLE INFRASTRUTTURE – SOCIETA' PER AZIONI", in forma abbreviata "Banca OPI S.p.A.", i quali assumono la qualifica di Promotori e sostenitori, per un ammontare complessivo di Euro 2.423.340,00 (duemilioni quattrocentoventitremilatrecentoquaranta virgola zero).

4.2 Il patrimonio della Fondazione può essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, offerte, disposizioni testamentarie, con le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge applicabili in materia.



4.3 La Fondazione può, nei limiti e in conformità alle norme di legge vigenti e di quelle che dovessero essere emanate, richiedere ed ottenere contributi ed agevolazioni finanziarie da parte della Unione Europea, dello Stato, di Enti locali o regionali o di altri enti, pubblici o privati.

4.4 I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e gli eventuali proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione sono interamente devoluti al perseguimento degli scopi della Fondazione, nel medesimo esercizio cui i redditi e/o i proventi si riferiscono o negli esercizi successivi.

Art. 5

Sostenitori della Fondazione

5.1 Possono essere nominati sostenitori della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, gli enti o i privati che si siano distinti per il loro particolare contributo, economico, culturale o personale, al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione.

5.2 Non possono far parte della Fondazione, né possono essere nominati Sostenitori, e se già nominati sono esclusi di diritto, coloro che si trovino in conflitto d'interessi od in situazione d'incompatibilità con la Fondazione. L'esclusione viene dichiarata con deliberazione del Consiglio d' Amministrazione.

Art. 6

Organi

6.1 Gli organi della Fondazione sono:

- a) Il Consiglio d'Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Collegio dei Revisori.



Art. 7

Consiglio d'Amministrazione

7.1 Il Consiglio d'Amministrazione è costituito dal Presidente e da un minimo di dodici ad un massimo di ventiquattro membri, ciascuno dei quali dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

7.2 I soci, promotori e sostenitori, hanno diritto a indicare ciascuno almeno un proprio rappresentante in Consiglio di Amministrazione.

7.3 Il Presidente ed i Consiglieri sono nominati dai Soci Promotori e sostenitori. Alla scadenza del mandato, in caso di sostituzione o rinnovo, il Presidente ed i Consiglieri sono nuovamente nominati dai Promotori e sostenitori.

7.4 Il Consiglio può nominare un Vice Presidente, al suo interno, per supplire il Presidente in caso di impedimento ed un Segretario.

7.5 Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio, escluso il Presidente, vengano a mancare per morte, dimissioni o qualsiasi altra causa, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei voti, previo gradimento dei Promotori e sostenitori, gradimento da deliberarsi a maggioranza.

Nel caso in cui il componente che venga a mancare per una delle cause di cui innanzi sia il Presidente, si procederà alla nomina del nuovo Presidente da parte dei Promotori e sostenitori, secondo quanto previsto dal precedente punto 7.3

I componenti del Consiglio in tal modo nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato originariamente conferito al componente sostituito.

7.6 Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri di rappresentanza a suoi componenti fino ad un massimo di quattro, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente se nominato.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio d'Amministrazione spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

8.2 In particolare, il Consiglio regola lo svolgimento delle attività della Fondazione, ne stabilisce l'organizzazione interna e individua le diverse iniziative progettuali da



intraprendere, provvede alla ripartizione delle rendite annuali tra le diverse iniziative ed attività attraverso le quali la Fondazione persegue i suoi scopi, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, approva entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il bilancio relativo all'anno precedente, delibera le modificazioni dello statuto e l'estinzione o trasformazione della Fondazione da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Vigilante, provvede alla scelta ed alla nomina di consulenti esterni, progettisti e ricercatori.

8.3 Il Consiglio provvede, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti all'adozione di un programma annuale delle attività della Fondazione. Il programma annuale definisce gli interventi e le iniziative da attuare, le linee programmatiche e i criteri generali dell'azione della Fondazione per il successivo esercizio finanziario.

8.4 Con la medesima maggioranza di cui al precedente comma il Consiglio può modificare il programma annuale delle attività della Fondazione.

8.5 Il Consiglio può provvedere, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti all'adozione di uno o più regolamenti interni volti a disciplinare le procedure e le modalità di svolgimento dell'attività della Fondazione

Art. 9

Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale delle attività della Fondazione relativi all'anno successivo. Il Consiglio deve essere convocato, a cura del presidente, quante volte sia necessario o ne sia fatta domanda, con l'indicazione della materia da trattare, da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori.

9.2 La convocazione è fatta con atto scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione delle materie da trattare, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono valide se non interviene la maggioranza dei suoi membri. Salvo diversa previsione contenuta nel presente statuto, le deliberazioni sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.



9.4 Con deliberazione da adottare con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti il Consiglio di amministrazione, può delegare al Presidente e ai Consiglieri con poteri di rappresentanza l'adozione di provvedimenti per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, con espressa esclusione delle materie di cui agli artt. 8.3, 8.4, 8.5, 15.1 e 15.2 del presente Statuto. In tal caso i Consiglieri delegati costituiscono un comitato esecutivo che delibera collegialmente a maggioranza. Il potere di rappresentanza, invece, resta attribuito disgiuntamente a ciascuno dei membri del comitato stesso.

Qualora la frazione prevista innanzi (due terzi) non dovesse dare come risultato un numero intero, si procederà ad arrotondamento, sempre per eccesso, al numero intero maggiore.

9.5 Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione si redige verbale a cura del segretario. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico in apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

9.6 I membri del Consiglio che risultino assenti senza giustificato motivo a due consecutive riunioni possono essere esonerati dalla carica con delibera del Consiglio stesso.

9.7 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi, anche, per audio o videoconferenza a condizione che, tutti i partecipanti, possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Art. 10

Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determina le materie da sottoporre all'esame ed alla deliberazione del Consiglio, sovrintende al regolare funzionamento della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

10.2 Il Presidente per la definizione del programma annuale di attività, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, può nominare apposito comitato tecnico per la valutazione scientifica dei contenuti.



10.2 Nei casi di urgente necessità il Presidente adotta, sotto la propria responsabilità, gli atti deliberativi di competenza del Consiglio, necessari per non compromettere il funzionamento della Fondazione, con esclusione di quelli riguardanti le modifiche statutarie, i bilanci, i regolamenti e il programma annuale delle attività della Fondazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Art. 11

Collegio dei Revisori

12.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi – di cui uno assume la qualifica di presidente – e due supplenti, tutti nominati dai Soci Promotori e sostenitori. I Revisori durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

12.2 Al Collegio dei Revisori spettano le funzioni di revisione volontaria anche a supporto dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità Vigilante. In particolare il Collegio dei Revisori effettua il controllo sull'amministrazione della Fondazione e sull'attuazione del programma annuale di cui all'art. 8.3, la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità, la redazione di una relazione sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo che, a tal fine, devono essere messi a loro disposizione almeno quindici giorni prima della loro discussione in seno al Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Compensi

13.1 Gli incarichi di Presidente e Consigliere di amministrazione sono svolti a titolo gratuito. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare una specifica indennità per l'attività svolta dai componenti del Collegio dei Revisori.



Art. 13

Chiusura dell'esercizio finanziario

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 14

Modificazioni dello Statuto ed estinzione o trasformazione

15.1 Le modificazioni del presente Statuto, alle condizioni e nei limiti di legge, non potranno essere apportate, se non per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio.

15.2 Con la medesima maggioranza prevista dal comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la trasformazione o l'estinzione della Fondazione; nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione provvede in merito alla liquidazione e all'eventuale devoluzione dei beni residui della Fondazione, in conformità alle norme applicabili.

15.3 Qualora la frazione prevista innanzi (quattro quinti) non dovesse dare come risultato un numero intero, si procederà ad arrotondamento, sempre per eccesso, al numero intero maggiore.

15.4 I beni residui a seguito della liquidazione della Fondazione verranno destinati ad Istituti di Ricerca, Fondazioni, Associazioni ed Enti Pubblici impegnati in attività culturali, di studio o di ricerca scientifica in favore del benessere sociale e della progettazione e promozione di iniziative industriali nei territori del Mezzogiorno d' Italia.

Napoli, 22 maggio 2015